

La gara telematica garantisce la trasparenza anche in assenza di seduta pubblica

Scritto da Interdata Cuzzola | 03/03/2021

Come è noto, la giurisprudenza ha più volte ribadito l'obbligo di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti tanto la documentazione amministrativa che le offerte, tecniche ed economiche, onde assicurare in tale sede una ricognizione trasparente, oltre che dell'integrità del plico, anche del relativo contenuto documentale che valga a garantire i concorrenti dal pericolo di manipolazioni successive delle offerte proprie e di quelle altrui, eventualmente dovute ad inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti, precisando che in tale fase la verifica consentita consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati, con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che i suddetti principi vanno necessariamente verificati in stretta aderenza con il regime delle singole procedure selettive onde accertare l'effettiva replicabilità del rischio che mirano a scongiurare. (da ultimo, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 20 gennaio 2021, n. 627).

In particolare, come efficacemente evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella recente sent. 1° marzo 2021, n. 1700, la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica.

Siffatta modalità di espletamento della procedura di gara è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, anche per l'apertura delle offerte tecniche (e di quelle offerte economiche), per la maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti che offre (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 5 dicembre 2019, n.8333; sent. 13 dicembre 2018, n.7039; sent. 15 novembre 2016, n. 4990; sent. 3 ottobre 2016, n. 4050; sez. V, sent. 29 ottobre 2014, n. 5377).